



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/05/2023 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/06/2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2 – Soggetto attivo.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	3
ART. 3 bis – Definizione di rifiuto.....	4
ART. 4 - Soggetti passivi.....	4
ART. 5 - Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti.....	5
ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali.....	5
ART. 6 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	7
ART. 7 - Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI.....	8
TITOLO III – TARIFFE.....	9
ART. 8 - Costo di gestione.....	9
ART. 9 - Determinazione della tariffa.....	9
ART. 10 - Articolazione della tariffa.....	10
ART. 11 – Periodo di applicazione del tributo.....	10
ART. 12- Tariffa per le utenze domestiche.....	11
ART. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
ART. 14 - Scuole statali.....	12
ART. 15- Tributo giornaliero.....	12
ART. 16- Tributo provinciale.....	13
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	14
ART. 17 Riduzioni per le utenze domestiche.....	14
ART. 18 - Riduzione per le utenze non domestiche.....	15
ART. 19 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
ART. 20 Agevolazioni ed esenzioni TARI.....	17
ART. 21 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	19
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, RIMBORSI.....	20
ART. 22 - Obbligo di dichiarazione.....	20
ART. 23 - Dichiarazione di inizio occupazione.....	20
ART. 24 – Dichiarazione di cessazione e di variazione.....	22
ART. 25 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni.....	23
ART. 26 - Presentazione di reclami, di richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	23
ART. 27 - Poteri del Comune.....	24
ART. 28 – Riscossione.....	24
ART. 29 - Controllo, accertamenti e rimborsi.....	25
ART. 30 - Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - Rinvio.....	26
ART. 31 – Casi non previsti dal presente regolamento.....	26
ART. 32 – Rinvio dinamico.....	26
ALLEGATO A) al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).....	26 - 29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/97, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti TARI in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L.147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina concerne, in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art.1 della L.147/2013 e ss.mm.ii..
4. Il tributo è destinato a finanziare i costi totali relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinato sotto forma di tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R.158/99, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii..
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) aree scoperte operative, le aree esterne operative per utenze non domestiche;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative. Per gli impianti di distribuzione di carburanti le aree adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e le aree scoperte occupate da aiuole, fioriere o simili, collocate per delimitare spazi di servizio o per veicolare il movimento degli autoveicoli;
 - d) soffitte e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi oppure di misura inferiore a cm 150,00.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 3 bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006, (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 e i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci;
 - c) nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune;
 - d) il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti;
 - e) nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso abitazione, superficie;

- f) per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 5 - Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi in cui è svolta esclusivamente l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) edifici o loro parti adibiti esclusivamente all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato nonché i cimiteri;
 - d) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo;
 - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (servizio idrico, fornitura di energia elettrica e di gas).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da

costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati, o destinati alla successiva commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie la percentuale indicata a fianco di ciascuna attività:

◦ officine meccaniche, riparazioni auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	40%
◦ macellerie e pescherie	40%
◦ officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	40%
◦ tipografie	80%
◦ autocarrozzerie	30%
◦ produzione di ceramiche	60%
◦ attività di decorazione e molatura	80%
◦ falegnamerie	60%
◦ laboratori di analisi, odontotecnici e veterinari	90%
◦ gommisti	20%
◦ calzaturifici	40%
◦ galvanotecnica e verniciature	60%
◦ lavanderie e laboratori fotografici	80%
◦ imprese artigiane del settore della chimica	20%
◦ imprese artigiane del settore tessile	80%
◦ ospedali, case di cura e di riposo	60%
◦ cantine e frantoi	40%

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra indicati, vengono associati, ai fini dell'applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la misura e l'uso delle superfici dove si formano i rifiuti o sostanze, specificando le tipologie di rifiuti prodotti (urbani o speciali) distinti per codice CER;
 - b) perentoriamente entro la fine del mese successivo a quello stabilito da disposizioni

statali per la presentazione delle comunicazioni ambientali, il produttore di rifiuti speciali deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge). La suddetta domanda deve essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale preposto, che provvede ad effettuare la relativa istruttoria e a comunicarne l'esito all'Ufficio deputato alla gestione, accertamento e riscossione della tassa. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini suddetti, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 6 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune via Pec entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi perentoriamente entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del

servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. Al fine dell'esclusione dal pagamento della quota variabile, le utenze non domestiche devono presentare perentoriamente, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere comunque almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati.

ART. 7 - Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 147/2013

(procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione del tributo.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 8 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano economico- finanziario predisposto secondo quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

ART. 9 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata in base al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico-finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 e s.m.i. dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione, unitamente alla prescritta documentazione. L'Ente territorialmente competente, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati, trasmette il piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA che, salva la necessità di chiedere

ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente coincida con il gestore del servizio integrato dei rifiuti o di alcuni servizi, la validazione dei dati del PEF è svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui sopra, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

4. Nel caso in cui risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, compreso il Comune per le attività effettuate in economia, la parte del piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 (comma 651 articolo unico L. 147/2013).
6. Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine del 30 Aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, articolo unico L. 147/2013).

ART. 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.
4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui art.1 comma 658 della L. 147/2013 con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 11 – Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dei successivi art. 23 e art. 24.
3. La dichiarazione di inizio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dall'art. 24, decorrendo altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione.
5. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione della detenzione o del possesso dei locali ed aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante. A tal fine si considera, a titolo esemplificativo, idonea prova di cessazione:
 - a) l'assolvimento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze relative all'immobile in questione.
 - c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d) la lettera di disdetta del contratto di locazione; a tal fine è necessario dimostrare la data di effettiva ricezione da parte del proprietario dell'immobile;
 - e) la dimostrazione dell'avvenuta vendita.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
7. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 24, producono effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva variazione, decorrendo altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di variazione che comporti una diminuzione della tariffa si applica quanto previsto dal presente articolo comma 5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
9. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali.

ART. 12- Tariffa per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, l'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di San Giuliano Terme, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente;
 - b) per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari, anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà;
 - c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 1.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti, di cui alla tabella 1a (coefficiente Ka), punto 4.1, all. 1, del D.P.R.158/99 e secondo le previsioni ivi riportate.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alla tabella 2 (coefficiente Kb), punto 4.2, all.1, del D.P.R. 158/99 e secondo le previsioni ivi riportate.
6. Il coefficiente kb è determinato ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora resa necessaria dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti, di cui alla tabella 3a (coefficiente Kc), punto 4.3, all.1, del D.P.R.158/99, secondo le previsioni ivi riportate.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti di cui alla tabella 4a (coefficiente Kd), punto 4.4, all.1, D.P.R.158/99, secondo le previsioni ivi riportate.
3. I suddetti coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora resa necessaria dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie tariffarie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'all. 1 al D.P.R.158/99, come

modificate dall'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L 157/2019.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione di cui al comma precedente, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
6. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso, ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 5 mq.
7. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle sopra citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.

ART. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L.248/2007, convertito con L.31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 15- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Sono escluse le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della L. 160/2019.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni nello stesso anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 30%. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di

cui all'art. 1, comma 816, della L. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone suddetto, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 16- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs.504/92.
2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 85/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale del 01/07/2020.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia o stabilita dalla legge sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 17 Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze domestiche nei seguenti casi:

1. Riduzione per compostaggio
 - 1.1 Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, si applica una riduzione del 10% sulla tariffa totale.
 - 1.2 Per usufruire della riduzione l'utente deve essere residente nel Comune di San Giuliano Terme e risultare proprietario di un composter o gestore di una concimaia o di altro sistema di compostaggio o vermicompostaggio.

- 1.3 La concessione della stessa è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, e previo accertamento da parte di personale dell'Amministrazione Comunale o di Soggetto terzo individuato dalla stessa circa l'acquisto/il possesso di apposita compostiera o l'effettiva gestione di una concimaia o di altro sistema di compostaggio o vermicompostaggio.
- 1.4 Nei casi previsti dai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del presente comma, sarà cura del Servizio Tecnico comunale preposto comunicare annualmente, all'Ufficio deputato alla gestione, accertamento e riscossione della tassa, i nominativi dei contribuenti che hanno diritto alla relativa agevolazione. E' effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale o di un Soggetto terzo individuato dalla stessa la verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente.
- 1.5 La riduzione di cui al presente comma decorre:
- a) nel caso di compostiera di proprietà dell'utente o di gestione di concimaia, dall'anno successivo alla data dell'accertamento, da parte del Soggetto preposto, circa l'acquisto/il possesso di apposita compostiera o l'effettiva gestione di una concimaia.
 - b) nel caso di compostiera di proprietà dell'Amministrazione Comunale, dall'anno successivo alla data di stipula del relativo contratto di comodato d'uso gratuito.
- 1.6 L'utente deve comunicare la cessazione ovvero qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente comma entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa. La cessazione o variazione ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata.
- 1.7 In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto richiesto sarà revocata la riduzione tariffaria prevista dal presente comma e recuperata la tassa dalla data di verifica dell'inadempienza.
2. Riduzione per conferimenti ai Centri di Raccolta
- 2.1 Alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta indicati dal Comune è riconosciuta una riduzione della tariffa.
- 2.2 Tale riduzione è commisurata alla tipologia (codice CER) ed al quantitativo di rifiuto che l'utente conferisce presso il centro di raccolta.
- 2.3 L'utenza domestica che conferisce, a propria cura, i rifiuti urbani al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico e riceve uno scontrino indicante: il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.
- 2.4 La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati nei mesi precedenti la bollettazione e non computati nelle elaborazioni antecedenti. Verranno conteggiati i conferimenti effettuati per un periodo massimo di 12 mesi. Il calcolo della riduzione è effettuato sulla base della misura prevista e per il quantitativo massimo annuale indicato in corrispondenza di ciascuna tipologia di rifiuto, contraddistinto dal relativo codice CER nella tabella allegata al presente regolamento sub lett. A). Il quantitativo massimo annuo

è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare.

3. Cittadini non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia
 - 3.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 178/2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
 - 3.2 La riduzione viene applicata sulla base di apposita istanza da presentare perentoriamente entro il 31 dicembre e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione.

ART. 18 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Rifiuti urbani avviati al riciclo dal produttore
 - 1.1 Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la tariffa è ridotta di una percentuale massima del 50%, per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo a ciò abilitato.
 - 1.2 La riduzione è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e il quantitativo complessivo di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolato in base ai coefficienti di produzione Kd, stabiliti annualmente con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenza non domestica.
 - 1.3 L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
 - 1.4 Per avvio al riciclo s'intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 152/2006, una "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
 - 1.5 La riduzione viene applicata sulla base di apposita domanda, previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
 - a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo (formulari di identificazione dei rifiuti, MUD ed altra documentazione di legge);
 - b) attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo.
 - 1.6 La domanda deve essere presentata nell'anno seguente, perentoriamente entro la fine del mese successivo a quello stabilito da disposizioni statali per la presentazione delle comunicazioni ambientali, corredata dalla documentazione di cui alle lettere a) e b) del punto precedente. La suddetta domanda deve essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale preposto, che provvede ad effettuare la relativa istruttoria ed a comunicarne l'esito all'Ufficio deputato alla gestione, accertamento e riscossione della tassa.

1.7 La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

2. Agriturismi

2.1 Per le attività agrituristiche disciplinate dalla L. n. 96/2006 la tariffa totale è ridotta in rapporto al numero dei posti letto, come di seguito riportato:

- del 40% fino a 10 posti letto;
- del 30% da 11 a 20 posti letto;
- del 20% da 21 a 30 posti letto;
- del 10% oltre 30 posti letto.

2.2 La riduzione viene applicata sulla base di apposita istanza da presentare perentoriamente entro il 31 dicembre e decorre dall'anno successivo a quello di presentazione.

3. L'utente deve comunicare la cessazione ovvero qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa. La cessazione o variazione ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata. In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto di cui ai comma 1 e 2, la tariffa sarà liquidata per intero.

ART. 19 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 40% per le utenze poste ad una distanza, considerando la strada pubblica, superiore a 300 metri, da calcolare dalla fine della proprietà al più vicino punto di conferimento.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo per le persone e/o l'ambiente.

ART. 20 Agevolazioni tariffarie

Sono applicabili le seguenti agevolazioni TARI:

1. Utenze domestiche

1.1 Le agevolazioni per le utenze domestiche sono riconosciute su apposita istanza, da redigere utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente e da presentare perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale l'agevolazione stessa è richiesta.

1.2 Le agevolazioni previste per le utenze domestiche sono le seguenti:

- a) 100% sul totale della tariffa ai soggetti passivi portatori di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o invalidi al 100% o nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto portatore di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o invalido al 100%, limitatamente all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con un valore ISEE non superiore ad € 25.000,00. In caso di soggetti minori d'età saranno presi in considerazione la certificazione attestante lo stato di

handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o il possesso del certificato d'invalidità.

- b) 50% sul totale della tariffa ai soggetti passivi portatori di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o invalidi al 100% o nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un soggetto portatore di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o invalido al 100%, limitatamente all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con un valore ISEE superiore ad € 25.000,00. In caso di soggetti minori d'età saranno presi in considerazione la certificazione attestante lo stato di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992 e/o il possesso del certificato d'invalidità.
 - c) 90% della tariffa totale per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da nuclei familiari con un valore ISEE non superiore ad € 6.500,00;
 - d) 50% sul totale della tariffa per le utenze domestiche occupate, a titolo di abitazione principale, da nuclei familiari interamente composte da persone di età superiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre dell'anno della richiesta), con un valore ISEE maggiore ad € 6.500,00 e non superiore ad € 9.530,00.
 - e) 50% della tariffa totale per i nuclei familiari con un valore ISEE maggiore ad € 6.500,00 e non superiore ad € 25.000,00 ed al cui interno vi siano, sulla base delle risultanze anagrafiche dell'Ente, almeno 4 figli.
- 1.3 Le istanze, di cui al punto 1.1. devono contenere l'attestazione del valore ISEE in corso di validità e quelle inerenti le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) devono anche essere corredate delle certificazioni rilasciate dall'Autorità competente, comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'invalidità e/o l'handicap (invalidità al 100% e/ handicap grave).
- 1.4 Le istanze per le agevolazioni di cui alle lettere c), d), ed e) del presente comma debbono essere presentate annualmente, perentoriamente entro il 31 dicembre.
- 1.5 Per le agevolazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma, nel caso in cui permangano i requisiti relativi all'invalidità e/o all'handicap, è necessario presentare, perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'attestazione del valore dell'ISEE in corso di validità, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente.
- 1.6 Per le utenze occupate da due o più nuclei familiari i valori soglia di cui alle lettere precedenti sono determinati dalla somma dei valori ISEE di tutti i nuclei familiari. Dal suddetto computo sono esclusi i valori ISEE dei collaboratori domestici, badanti e simili, regolarmente assunti.
- 1.7 Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta.

2. Utenze non domestiche

2.1 Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche sono le seguenti:

- a) 50% sul totale della tariffa a favore di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro. La presente agevolazione si applica limitatamente alla superficie tassabile relativa a quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunioni od assemblee. Tale

superficie deve essere dichiarata dal soggetto passivo;

- b) 50% sul totale della tariffa alle nuove attività economiche per i primi quattro anni di esercizio, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. Deve trattarsi di una nuova attività e non di un ampliamento, ammodernamento, riconversione o ristrutturazione di attività precedenti;
 - c) 15% sul totale della tariffa, fino ad un massimo di € 250,00, alle attività aderenti ai Centri Commerciali Naturali. Per il primo anno di applicazione (2025), la richiesta di agevolazione deve essere presentata perentoriamente entro il 15/09/2025 e la stessa decorre dal 1° gennaio 2025;
 - d) 30% sul totale della tariffa per locali adibiti ad esercizi di vicinato (art.4 del D.Lgs. 114/98), per la vendita di generi alimentari;
 - e) 10% sul totale della tariffa ai locali utilizzati per lo svolgimento di attività certificate EMAS e ISO 14001;
 - f) 30% della tariffa totale relativamente ai locali ed alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), regolarmente iscritte presso l'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze.
 - g) 80% sul totale della tariffa a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.
 - h) 50% sul totale della tariffa relativamente ai locali, con superficie fino a 250 metri quadri, e alle aree scoperte, utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali e/o artigianali di nuovo insediamento all'interno dei centri storici presenti nel Comune di San Giuliano Terme, così come individuati dal Piano Operativo Comunale vigente (Nucleo storico consolidato - Zona A), avviate a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'agevolazione avrà durata cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'attività.
 - i) 30% sul totale della tariffa relativamente ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree operative esterne adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, anche se ricorrente, che risulti dal titolo abilitativo o da altro atto amministrativo.
- 2.2 Le istanze per le agevolazioni previste per le utenze non domestiche debbono essere presentate perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale l'agevolazione è richiesta, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente, ed hanno effetto anche per gli anni successivi.
- 2.3 Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione dell'apposita richiesta.
3. L'utente deve comunicare la cessazione o qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo, entro novanta giorni dal verificarsi della stessa. La cessazione o variazione ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificata.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono subordinate alla copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento. La copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità Generale dell'Ente. Le stesse saranno quindi concesse sulla base

dell'apposito stanziamento allocato a tale scopo sul bilancio dell'esercizio di competenza, adottando i criteri definiti con apposito atto dell'organo competente.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti degli avvisi TARI emessi nei 5 anni precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione stessa. L'agevolazione sarà concessa nuovamente nell'anno successivo alla regolarizzazione dei pagamenti.
6. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 5 i soggetti che risultano, per motivi economici, in carico ai servizi sociali della Società della Salute.

ART. 21 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente risulti beneficiario del *bonus sociale rifiuti* ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, con riduzione del 25% della tassa dovuta, le riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento a favore delle utenze domestiche saranno applicate sul tributo calcolato al netto dell'applicazione del suddetto bonus.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o più agevolazioni tra quelle disciplinate dal presente regolamento, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.
3. Nel caso in cui un'utenza abbia diritto sia ad una riduzione che ad un'agevolazione, quest'ultima si applicherà sull'importo del tributo al netto della predetta riduzione.
4. Il precedente comma 2 non si applica alla riduzione per conferimenti ai centri di raccolta prevista dall'art. 17 comma 2.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, RIMBORSI

ART. 22 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; per "variazione" si intende l'aumento o la diminuzione della superficie tassabile, l'aumento o la diminuzione del numero degli occupanti non facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto intestatario dell'utenza TARI;
 - b) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario del nucleo familiare anagrafico nel caso dei residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 23 - Dichiarazione di inizio occupazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio, possesso o detenzione dei locali o aree.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - 2.1. Utenze domestiche
 - a) Nome e cognome, residenza e codice fiscale;
 - b) Il recapito postale e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) Numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - e) Nome, cognome e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali adeguatamente motivata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - 2.2. Utenze non domestiche
 - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b) Recapito postale e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - c) Nome e cognome del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali adeguatamente motivata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata al Comune, entro i termini di cui all'art. 22 comma 1, con le modalità previste dal successivo art 25.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 24, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. Il Comune entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione, comunica al contribuente in risposta alla dichiarazione presentata, il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio, il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI.
7. Il Comune può, sulla base dei dati e delle notizie rilevanti, acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, effettuare iscrizioni di ufficio, relative all'anno in corso, con successiva notifica dell'avvenuta iscrizione al contribuente nel termine di 30 giorni. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
8. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare, entro i termini di cui all'art. 22 comma 1, il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
9. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
10. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

ART. 24 – Dichiarazione di cessazione e di variazione

1. In caso di variazione o cessazione del possesso o detenzione dei locali e delle aree, il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione apposita dichiarazione con le modalità di cui al successivo art. 25.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, devono essere presentate ai sensi del D.L. 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati obbligatoriamente:
 - a) dati identificativi dell'utente tra i quali nome e cognome, codice fiscale o denominazione societaria e partita iva, e codice utente;
 - b) recapito postale e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
 - c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie

- dell'immobile e codice utenza;
- d) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti);
 - e) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione dell'utenza adeguatamente motivata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- 4. La cessazione del possesso, detenzione dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile).
 - 5. Il Comune entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione, comunica al contribuente in risposta alla presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo, il riferimento alla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta, la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI la variazione o cessazione del servizio.

ART. 25 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni

- 1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli redatte su moduli appositamente predisposti dal Comune debitamente sottoscritte dal soggetto dichiarante, possono essere consegnate direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o tramite email o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità, o, infine, tramite lo sportello online.
- 2. La modulistica è scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, oppure può essere reperita presso gli sportelli fisici.

ART. 26 - Presentazione di reclami, di richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentati utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'homepage del sito internet istituzionale, disponibili presso il Servizio Entrate o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
- 2. Il Comune invia la risposta motivata al contribuente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini

- previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
 4. Nel caso di reclamo scritto devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
 5. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma 3:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 27 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI o nel caso di iscrizioni d'ufficio di cui all'art. 23 comma 9, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (comma 646, art. unico legge 147 del 2013).

ART. 28 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215, in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti uno o più avvisi bonari che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua quantificazione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un apposito avviso di pagamento in formato cartaceo, con annessi i modelli di pagamento precompilati, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico.
2. Il pagamento da parte dei contribuenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
3. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in un numero massimo di 4 rate; il numero e le scadenze delle rate verranno stabilite annualmente con delibera di Giunta, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha introdotto il comma 15-ter nell'art. 13 del D.L. 201/2011. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
4. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 1 al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
6. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica.
8. Nel caso di mancato pagamento del sollecito, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 26, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della L. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 29 - Controllo, accertamenti e rimborsi

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 692 e ss. L.

147/13 e come previsto dall'art. 27 del presente regolamento.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
3. La tassa viene rimborsata secondo quanto disposto dal D.Lgs. 296/2006, art. 1, comma 164 e quanto previsto dal Regolamento sulle entrate comunali.

ART. 30 - Soglie minime di versamento, rimborso e accertamento - Rinvio

1. Le soglie minime per il versamento, il rimborso e l'accertamento della tassa sono stabilite dal Regolamento delle entrate comunali.

ART. 31 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:
 - a) le leggi statali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

ART. 32 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatte al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A) al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)